

Cdrie

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 • (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PERUGIA

Proc. pen.n.: 10/2010 RG
Imputati: Amanda Knox e Raffaele Sollecito
Parte civile: Fam. Kercher
Udienza : 24/11/10

I sottoscritti Avv. Francesco Maresca e Avv. Serena Perna entrambi del Foro di Firenze, difensori delle parti civili costituite John Kercher, Arline Kercher, Lyle Kercher, John Ashley Kercher e Stephanie Kercher presentano la seguente

MEMORIA DIFENSIVA IN FAVORE DELLE PARTI CIVILI

In relazione alla Sentenza emessa dalla Corte di Assise di Perugia in data 4-5 Dicembre 2009 a carico di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, la presente memoria vuole evidenziare i principali elementi riscontrati nel corso dell'istruttoria dibattimentale attraverso i quali si deve confermare la partecipazione degli imputati a tutti i fatti come ricostruiti in sede di Giudizio.

CIRCA LA SIMULAZIONE DEL REATO DI FURTO

A parere di questa difesa di parte civile, risulta essenziale evidenziare preliminarmente che, come ampiamente illustrato nel corso del dibattimento, l'attività delittuosa della simulazione del furto rappresenti un sicuro ed opportuno ancoraggio

Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759
vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

valutativo per riscontrare la responsabilità degli stessi anche per i reati principali della imputazione ovvero l'omicidio e la violenza sessuale.

In particolare, appare oggettivamente non condivisibile la ricostruzione sostenuta nel corso dell'intero dibattimento da entrambe le difese ovvero l'introduzione clandestina di Rudy Guede nell'abitazione di Via della Pergola come si sarebbe dovuto ricavare dalla rottura del vetro della finestra della stanza della Romanelli, dal sasso ritrovato all'interno della stessa e dalla confusione presente nella medesima stanza.

Viceversa, tali elementi sono stati valutati tutti come finalizzati alla rappresentazione di una realtà fittizia che potesse spostare l'indirizzo delle indagini in direzioni lontane da chi era nel possesso delle chiavi della abitazione e, di conseguenza, da chi aveva permesso l'ingresso nella casa evitando qualsiasi forzatura sulla porta di entrata che, come è agli atti, necessitava della chiusura con la chiave per essere bloccata.

Entrambe le difese nel corso dell'istruttoria dibattimentale, cercando di esaltare la condotta di Rudy Guede come unico soggetto agente, colui che dopo avere infranto il vetro della camera si introduceva nell'abitazione per aggredire alle spalle Meredith, abusare di lei, ferirla ripetutamente e ucciderla con imprevedibile ferocia, indicavano quale principale supporto i precedenti comportamenti tenuti dal Guede e ritenuti del tutto simili a quello oggetto di processo.

Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

Tale assunto risulta, in tal modo, ovviamente difensivo per gli appellanti e totalmente accusatorio nei confronti del coimputato Guede.

Oltre che ai fatti-reato già ricordati valutati quali comportamenti sintomatici di abitudine al furto (si vedano i riferiti episodi avvenuti nell'appartamento di Cristiano Tramontano nel settembre 2007, nello studio legale degli Avv. Palazzoli-Brocchi nell'ottobre 2007 ed infine il tentato furto nell'asilo nido di Milano nell'ottobre 2007) da parte di Rudy Guede, la difesa degli imputati richiama gli esiti della consulenza svolta dal M.llo Francesco Pasquale il quale effettuava alcune sperimentazioni circa il lancio del sasso verso la finestra.

Tali ricostruzioni del consulente *de quo* appaiono private *ab origine* della esatta corrispondenza tra gli elementi caratterizzanti i luoghi e quelli usati negli esperimenti, in particolare la presenza delle persiane esterne che ovviamente avrebbero impedito, se accostate, il passaggio del sasso lanciato per provocare la rottura del vetro.

Sul punto, appare rilevante ricordare quanto esattamente riferito dal consulente M.llo Pasquale il quale, del tutto interdetto, dopo avere commentato tutte le diverse ipotesi di ricostruzione effettuate, di fronte a specifica domanda era costretto ad ammettere, riferendosi al grosso sasso rinvenuto nella stanza della Romanelli, che <<se le persiane erano accostate non poteva passare, è ovvio>> (si veda trascrizioni ud.3/7/09 pag. 22), facendo naufragare totalmente la versione del ladro solitario che, al fine di introdursi nella abitazione, effettuava il

Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759
vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Lorena Perna
Tel. (055) 217571

lancio del sasso verso la finestra con le persiane completamente aperte.

La ricostruzione del consulente della difesa Sollecito, in buona sostanza, contrasta con tutte le risultanze processuali rimanendo solitaria ed ingiustificatamente ripetitiva a fronte del bagaglio testimoniale sul punto, di quello fotografico e di oggettive riflessioni valutative efficaci e pertinenti: si ricordano, brevemente, la evidenziata necessità di una prima arrampicata al fine di ottenere una apertura completa delle persiane sul presupposto che le stesse seppure accostate non fossero state agganciate oltre alla necessità che gli "scuri" non fossero chiusi agli infissi (elementi di conoscenza evidentemente privi di possibili riscontri), la necessità di procurarsi il grosso sasso e di individuare la postazione di lancio, la necessità di effettuare il lancio confidando nella propria elevata abilità per poi riportarsi sotto la finestra al fine di effettuare la seconda arrampicata, infine la necessità di sostare in ginocchio o in piedi sul davanzale per aprire la finestra attraverso il buco prodotto dal sasso nel vetro, dinamica del tutto inverosimile, come anche confermato dal Primo Giudicante.

Quanto sopra riportato trova ulteriore ancoraggio probatorio nei diversi elementi satellitari che confermano la impossibilità della ricostruzione offerta dagli appellanti a sostegno dell'ingresso solitario di Rudy Guede nell'abitazione: la mancanza di qualsivoglia traccia sulla parete posta sotto la finestra, la presenza di un chiodo privo di deformazione situato sulla stessa parete, l'assenza di vetri rinvenuti sotto la finestra inevitabilmente

Via de' Vecchielli, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

spostati, accogliendo tale versione, dal davanzale all'atto dell'ingresso nella stanza, la presenza, viceversa, di vetri sopra gli oggetti a conferma della attività simulatoria effettuata dagli imputati e pienamente suffragata dalle dichiarazioni di Filomena Romanelli (si veda al riguardo le trascrizioni udienza 7/2/09 p.40 e 41).

Le osservazioni sopra illustrate trovano ampio sviluppo motivazionale nella Sentenza di prime cure e devono necessariamente essere esaminate anche in considerazione di quanto già dedotto nella medesima direzione dal GUP, Dott. Paolo Micheli, in sede di udienza preliminare nella ordinanza con la quale confermava il mantenimento delle misure cautelari in corso a carico degli odierni imputati ma anche con tutte le altre ordinanze *de libertate* (da quella iniziale applicativa a quelle successive in sede di riesame e di giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione) tutte inserite agli atti del processo nel fascicolo delle misure cautelari stesse.

Infine, la ricostruzione della simulazione del furto, come detto elemento essenziale per la comprensione della vicenda, trova ulteriore appiglio probatorio nella acclarata presenza di più persone sulla scena del delitto in seguito alle risultanze probatorie talchè la tesi del ladro solitario che degenera nel proprio comportamento di fronte all'incontro con Meredith veniva abbandonata progressivamente da entrambe le difese in particolare circa la caratterizzazione del delitto come sessuale adottata, alla fine del dibattimento, sia dal Prof. Torre consulente della difesa Knox sia dal Prof. Introna, consulente della difesa Sollecito, che si avventurava in una ricostruzione oggettivamente iperbolica dove un

Via de' Vecchiotti 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

unico aggressore, dopo avere rotto il vetro della finestra, si introduce nella abitazione aggredendo la vittima alle spalle e, tenendola ferma, riesce a provocarle tutte le lesioni descritte agli atti oltre a strappare la bretellina del reggiseno e a tagliare la stoffa con i gancetti dello stesso.

Risulta pleonastico commentare la totale infondatezza di una ricostruzione di tal fatta.

CIRCA LA CONOSCENZA TRA GLI IMPUTATI E LA SUSSISTENZA DEL CONCORSO NEL REATO TRA GLI STESSI.

La presenza di più persone sulla scena del delitto e la conseguente responsabilità degli appellanti odierni, oltre a Rudy Guede giudicato separatamente, viene confermata dal reticolo motivazionale della sentenza di primo grado a sostegno della riscontrata partecipazione concorsuale degli stessi nei delitti di che trattasi.

Poche pagine degli appelli vengono dedicate al concorso di persone nel reato, tutte finalizzate a contestare la conoscenza tra gli imputati ed in particolare tra Raffaele Sollecito e Rudy Guede per evidenziare la ritenuta mancanza dei necessari presupposti in quanto <<il reato di sangue a sfondo erotico-sessuale presuppone una affinità tale tra i concorrenti da confliggere nettamente con la situazione prospettata che vede protagonisti una coppia di fidanzati ed uno sconosciuto>> (si veda p.214 appello Knox).

Ma oltre alla conoscenza tra gli imputati, in relazione alla quale è dato pacifico il ruolo di Amanda Knox quale tramite tra gli altri due

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294 782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217 571 - (055) 282 337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295 489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217 571

partecipanti al delitto con la concretizzazione del concorso nel reato tramite una intesa istantanea nella determinazione di un evento, verificatasi in ipotesi tra Rudy Guede e Raffaele Sollecito anche la sera stessa del 1° Novembre.

Circa la presenza di tutti gli imputati sulla scena del crimine si evidenziano in modo specifico ed appropriato gli ulteriori elementi a cui agganciare tale processo deduttivo.

Infatti, in primo luogo è importante ricordare che Rudy Guede non ha inteso rispondere all'esame che era stato chiesto dalle parti, perdendo ancora una volta una importante e fondamentale occasione processuale per ribadire la propria versione dei fatti, offerta in modo ripetuto in prima battuta al GUP in sede di giudizio abbreviato e in un secondo tempo avanti la Corte di Assise di Appello senza mai, ovviamente, trovare seguito nei Giudici ora indicati da cui la declaratoria di colpevolezza confermata anche in secondo grado, ed in secondo luogo e con maggiore rilievo processuale per la rilevanza nel procedimento che ci occupa in relazione agli odierni appellanti. E' importante evidenziare che le difese degli stessi imputati non hanno acconsentito alla acquisizione delle dichiarazioni rese dal coimputato andando ad incrinare il proprio teorema difensivo dell'unico colpevole e dell'unico solitario responsabile mostrando, viceversa, di non essere in grado di inficiare la ricostruzione accusatoria imperniata sull'azione criminosa concorrente di più persone confermata, tra l'altro, proprio da quanto riferito da Rudy Guede durante gli interrogatori resi davanti al P.M. nel corso delle indagini.

Via de' Vecchielli, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it

avv.maresca@tin.it

studio@albertovanni.com

serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282937

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

Ma che si tratti di un delitto a sfondo sessuale consumato da tutti gli imputati in concorso tra loro, è facilmente desumibile da altre fonti di prova che sono state pienamente confermate nel corso della lunga ed ampia istruttoria preliminare.

La prima è sicuramente derivante dalla caratterizzazione delle lesioni, di cui si parlerà più diffusamente nel prosieguo della presente memoria, accertate sul corpo di Meredith.

Infatti, la molteplicità delle stesse, l'assenza di lesioni da difesa ed in generale di attività di resistenza alla aggressione nonostante il fisico forte ed allenato della vittima, l'impossibilità di svestirla senza rappresentare una azione di più persone, l'ulteriore conferma di tale assunto derivante dalla recisione del pezzetto di stoffa del reggiseno impossibile a realizzarsi da parte del singolo aggressore che avrebbe dovuto tenere contemporaneamente ferma la vittima, il riscontro derivante dalla traccia biologica di Rudy Guede trovata sul polsino della felpa di Meredith, confermano la condotta finalizzata a bloccare la vittima durante il tentativo di approccio sessuale ed anche successivamente.

Inoltre, la permanenza della esposizione del collo della vittima alle lesioni ed infine il sicuro apprezzamento di un attacco proveniente sia da destra che da sinistra rispetto alla vittima stanno ad indicare ancora una volta la presenza di più persone posto che altrimenti, in modo del tutto inverosimile, un singolo aggressore avrebbe dovuto utilizzare le proprie mani e contemporaneamente il coltello muovendosi in continuazione attorno a Meredith.

Via de' Vecchielli 1 - 50123 Firenze
Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

Ipotesi priva di ogni fondamento logico-fattuale come del resto la ricostruzione fornita in sede di consulenza della difesa Sollecito sviluppata dal Prof. Introna che, scontrandosi manifestamente con le risultanze istruttorie che hanno confermato come la vittima al momento dell'attacco fosse vestita ed in piedi nella propria stanza, al fine di sostenere l'insostenibile ipotesi dell'aggressore unico, prende come presupposto che la vittima fosse già spogliata ed in procinto di addormentarsi.

Anche in questo caso appare inutile ulteriore riflessione sulla efficacia di tale ricostruzione.

La seconda importante fonte di prova risulta provenire dall'esito delle indagini genetiche ed in particolare da quanto riscontrato sui reperti 165B (pezzo di stoffa con gancetti tagliato al reggiseno di Meredith) e 36 (coltello da cucina rintracciato nell'abitazione di Sollecito ed utilizzato per uccidere Meredith Kercher), così come confermato dagli operatori della Polizia Scientifica di Roma e dai Consulenti del Pubblico Ministero e di questa difesa di Parte Civile.

Infatti, è importante evidenziare che le tracce biologiche di Rudy Guede riscontrate sulla bretellina del reggiseno della vittima e di Raffaele Sollecito sul gancetto dello stesso indumento intimo, profili genetici presenti insieme a quello della vittima, confermano una partecipazione attiva di tutti gli imputati.

Del resto, appare accertato e riscontrato pacificamente che con il coltello più piccolo (lama di 4 cm), normalmente in uso a Raffaele Sollecito, come confermato dagli amici dello stesso imputato, veniva

Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759
vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

tagliato il pezzo di stoffa del reggiseno e provocata la ferita più piccola sul collo della vittima a destra, mentre con il coltello più grande, poi rinvenuto nel cassetto della cucina dell'abitazione di Sollecito stesso, veniva inferta la ferita più importante sulla sinistra del collo che mostra una doppia lesione derivante proprio dal movimento di resistenza della vittima

E' di tutta evidenza che i mezzi usati e le modalità della azione delittuosa, confermano l'accettazione della eventualità di morte e quindi la coscienza e la volontà di cagionarla con la propria condotta e con quella degli altri partecipanti.

L'accordo istantaneo che unisce il processo di formazione della singola volontà, nasce al momento dell'ingresso nella abitazione di Via della Pergola dei tre imputati, realizzandosi, così, una identifica partecipazione concorsuale nel reato e prevedendosi da parte di tutti gli agenti, in considerazione della sempre maggiore gravità delle lesioni portate alla vittima, l'evento morte, accettandolo pienamente tanto da non fermare la propria degenerativa azione neppure di fronte a tale estrema ipotesi, probabilmente inizialmente non voluta né partecipata.

L'ulteriore fonte di prova circa la ricostruita partecipazione e' ricavabile dall'esito dell'esame delle tracce biologiche nel bagno piccolo dell'abitazione di Via della Pergola a cui anche la Corte di Assise riferisce un valore probatorio fondamentale tanto da <<documentare, in sequenza, i comportamenti posti in essere>> (si veda p.405 del provvedimento in esame).

Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759
vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

Infatti, le tracce biologiche presenti sulla porta del bagno, sull'interruttore della luce, sulla scatola dei cotton-fioc e nel lavandino e nel bidet, lungi dal testimoniare un ordinario utilizzo comune dello stesso bagno, come sostenuto ad oltranza dalle difese Sollecito e Knox, confermano che gli imputati si sono lavati immediatamente dopo il fatto adoperandosi per evitare di lasciare tracce significative della loro presenza.

Inoltre, è di tutta evidenza che l'ulteriore impronta di piede nudo sul tappetino, appartenente pacificamente a Raffaele Sollecito, nonostante le diverse ipotesi proposte dai consulenti delle difese degli imputati, non può trovare diversa paternità anche e soprattutto per il fatto che le impronte di scarpa appartenenti a Rudy Guede rintracciate nel corridoio in direzione di uscita dalla abitazione, escludono che lo stesso avesse agito a piedi nudi eliminando di fatto diversa riferibilità della impronta con effetto timbro rinvenuta, come detto, sul tappetino del bagno.

Infine, a conferma della partecipazione di più persone alla uccisione di Meredith, risulta opportuno richiamare l'attenzione sui risultati dell'esame delle tracce esaltate dal Luminol.

Infatti, le tracce di piedi nudi appartenenti alla Knox (si veda quelle con profilo misto con la vittima presente nel corridoio e nella stanza della Romanelli nonché quelle contenenti il solo profilo della Knox rinvenute nella stanza della stessa imputata e quella ulteriore rintracciata nella stanza della Romanelli con il solo profilo della vittima, già richiamata a conferma della attività successiva al delitto ivi verificatasi per creare artificiosamente le tracce del

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani

Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca

Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni

Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna

Tel. (055) 217571

furto) appartengono tutte ad un identico *modus operandi* interpretabile univocamente proprio perché ancorabile sia a valutazioni scientifiche supportate dai risultati di laboratorio sia a logiche attività deduttive degli elementi di fatto che non permettono errori di interpretazione dei dati stessi.

CIRCA GLI ASPETTI MEDICO-LEGALI

Preme sottolineare, prima di analizzare in modo dettagliato il complesso quadro lesivo riscontrato sulla vittima, che i numerosi consulenti tecnici ed i periti che hanno svolto approfondite considerazioni sul caso in questione, hanno effettuato dette valutazioni esclusivamente sulla base dell'esame autoptico svolto dal Dott. Luca Lalli e, conseguentemente, sul filmato e sulle foto da quest'ultimo realizzate in tale sede.

Ed infatti lo stesso Prof. Torre, complimentandosi per l'operato del Dott. Lalli definendo <<di qualità talmente eccellente>> la documentazione relativa all'autopsia, ha ritenuto le immagini digitali ed il filmato tali da permettere di esprimere un giudizio <<come se uno fosse stato presente>> (si confronti pag. 5 trascrizioni ud.dib. 3/7/09).

Per comprendere, pertanto, l'efferatezza dell'omicidio ai danni di Meredith Kercher è necessario considerare il quadro lesivo nel suo complesso e nella sua generalità tralasciando, inizialmente, le gravi ferite inferte al collo della vittima. Ebbene, ripercorrendo la consulenza medico-legale nonché la testimonianza del Dott. Luca Lalli (si confrontino trascrizioni udienza del 3/4/09), come

Via de' Vecchielli, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282937

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

detto l'unico ad aver visionato direttamente il corpo della vittima, appare opportuno elencare le lesioni riscontrate sul corpo di Meredith Kercher, evidenziando gli strumenti utilizzati per produrle e, conseguentemente, le cause del decesso della stessa.

Come pacificamente affermato da tutti i consulenti ed i periti medico-legali che si sono occupati del presente processo, le cause della morte di Meredith sono da ascrivere ad una duplice componente: una componente emorragica piuttosto significativa, derivante dalla lesione vascolare del collo, combinata con un meccanismo asfittico legato sia all'aspirazione del suo stesso sangue sia ad un tentativo di strozzamento o soffocamento della vittima.

Assai discusso, viceversa, è l'orario della morte: ed infatti, indicati in modo esaustivo i criteri tanatocronologici utilizzati (rigidità cadaverica, ipostasi, temperatura cadaverica e contenuto gastrico) il Dott. Lalli concludeva indicando che la morte dovesse essere avvenuta <<. . . all'interno di un periodo compreso tra le 20.00 del 1 Novembre e le 04.00, quindi le 4 del mattino del giorno 2 Novembre 2007. . . ed in ragione del dato circostanziale a quel momento disponibile, si era indicata - soprattutto nella relazione preliminare che era quella del 7 Novembre 2007- si erano indicate come orario quello delle 23.00 circa come orario più probabile in cui collocare la morte, come l'orario in cui i vari fenomeni non contrastavano tra di loro.>> (si confronti pag. 37 trascrizioni ud.dib. 3/4/09)

In merito all'utilizzo congiunto dei vari criteri tanatologici, stante i quali viene effettuata una

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

valutazione complessiva di "non contrasto", e conseguentemente in merito ad un orario presunto da collocarsi tra le ore 23.00 del 1 Novembre e le ore 01.00 del 2 Novembre concordavano anche i periti nominati dal GIP in sede di incidente probatorio (Prof. Umani Ronchi, Prof. Cingolani e Prof. Aprile), gli altri consulenti del P.M. (Dott. Bacci, Prof. Liviero e Dott. Marchionni) nonché il consulente della parte civile (Prof. Norelli).

Risulta, invece, errato utilizzare quale unico criterio per stabilire l'orario della morte quello del c.d. "contenuto gastrico".

E', infatti, apparso come dato pacifico che, se in teoria lo svuotamento gastrico si verifica in circa 4 ore dall'assunzione dell'ultimo pasto, di fatto molteplici sono i fattori che possono incidere in questa fase tanto da non poter stabilire con certezza un range temporale assoluto, contrariamente a quanto evidenziato dal consulente della difesa Sollecito Prof. Francesco Introna. E' dato noto, in tal senso, che la variabilità temporale della digestione dipenda sia dalla differente natura dei cibi assunti sia dalla soggettività individuale e dalle circostanze attraverso cui il processo digestivo si attua (stress, paura, spavento etc. etc.).

Sul punto appare opportuno richiamare le risposte date in corso di istruttoria dibattimentale alla luce delle risultanze dell'esame autoptico: la presenza di 500 cc nello stomaco ed il fatto che il duodeno della vittima fosse risultato vuoto, in sede di autopsia, stanno a significare che il processo digestivo non si fosse ancora attuato.

Via de' Vecchielli, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

Al riguardo il Prof. Umani Ronchi, perito in sede di incidente probatorio e nuovamente escusso in data 19/9/09 affermava: << Ecco, naturalmente non esistono dei numeri fissi perchè la digestione è funzione di tutta una serie di condizioni che sono assolutamente individuali; individuali nel senso, non soltanto costituzionali non soltanto legati a situazioni patologiche ma anche a condizioni del momento cioè a dire uno stato psichico eccetera .. . Può impiegare tre, quattro, cinque ore a svuotarsi lo stomaco ma potrebbe impiegare anche molto di più. . >> (si confronti al riguardo pag.22 trascr.ud.dib.19/9/09).

Dello stesso avviso i consulenti del P.M., in particolare la Dott.ssa Vincenza Liviero per cui: <<. . lo svuotamento gastrico è stato ampiamente discusso . . è influenzato non solo dal tipo di pasto effettuato, cioè un pasto a base di vegetali e carne lasciano lo stomaco molto più velocemente di un pasto a base di farinacei . Ma non solo, anche la paura, lo stress, rappresentano un fattore di rallentamento della progressione del contenuto gastrico.>> (si confronti pag. 64 trascr.ud.dib.4/4/09) ed il Prof. Gian Aristide Norelli, consulente della parte civile che ribadiva: << . . la regola non esiste . . né si sa come l'evento stressogeno o un qualunque altro evento può determinare il blocco digestivo né si sa secondo quali modalità.>> ed ancora << Naturalmente dire 2-4 ore è un qualche cosa che è assolutamente standard perchè non solo varia dal tipo dell'alimento ma varia il tipo di soggetto ci sono dei soggetti che hanno forme di intolleranza . . >> (si confronti pag. 41, 42 trascr.ud.dib.5/6/09).

Di conseguenza in merito alle riflessioni del Prof. Introna, che ricostruisce il presunto orario della

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 • (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

morte esclusivamente sulla base del criterio del "contenuto gastrico" ritenendolo l'unico criterio importante, appare rilevante segnalare come lo stesso premetta che: <<L'analisi del contenuto gastrico per definire l'epoca della morte rappresenta una indagine ritenuta complessa e difficile in ambito medico-legale e pertanto spesso considerato inattendibile ai fini tanatocronologici in quanto foriera di risultati diversificati suscettibili di variabilità non quantificabile . . . Uno studio attento del contenuto gastrico ed intestinale, anche mediante esami microscopici può invece fornire utili indicazioni tanatocronologiche specie ove si conosca l'ora e la composizione dell'ultimo pasto nei casi in cui la morte sia intervenuta poche ore dopo l'assunzione di questo. Ovviamente mancando tali prerequisiti la variabilità di risposta potrà essere tanto ampia da essere inattendibile>> ed ancora <<Il trauma (con preferenza per i traumi cranici), lo stress, la paura rallentano lo svuotamento gastrico ed il transito intestinale fino ad arrestarlo.>> (si confrontino pag. 20, 21 e 22 relazione Prof. Francesco Introna).

Ed allora premesso quanto sopra e rilevato che nel caso che ci occupa non è stato possibile stabilire con certezza né l'ora né la precisa composizione dell'ultimo pasto e soprattutto valutare lo stato soggettivo della vittima (senza ombra di dubbio sottoposta a stress e paura) ne consegue, indiscutibilmente, che la ricostruzione offerta dal Prof. Introna (tra l'altro l'unico tra 8 medici-legali che ha retrodatato l'orario della morte ad una ora prossima alle 21.30) risulti inattendibile.

Ulteriore elemento di discussione è stato, inoltre, l'utilizzo del nomogramma di Henssge per la

Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

determinazione dell'orario della morte: tale criterio, che permette di ricavare l'ora del decesso utilizzando il peso della vittima e la temperatura corporea, è risultato, nel caso in questione, non assoluto posto che il Dott. Lalli in sede di esame autoptico non aveva pesato il corpo della vittima e anche solo un kg. di differenza determina una oscillazione dell'orario di circa 30 minuti.

* * * * *

Di particolare rilievo anche al fine di stabilire la presenza di uno o più aggressori risulta essere il quadro lesivo nel suo complesso, posto che, tutte le lesioni, seppur prodotte con strumenti differenti, sono state compiute in un "continuum" e devono essere considerate nella loro globalità.

Seguendo, quindi, lo schema del Dott. Lalli viene rilevata una lesione alla nuca riconducibile, verosimilmente, ad urto contro una superficie piana (per il Prof. Torre dovuta ad una caduta da in piedi), una lesione lacero contusa alla guancia sinistra causata da arma da punta e da taglio, una molteplicità di lesioni sia di natura escoriata che di natura ecchimotica al naso ed alla bocca, lesioni di natura escoriata nella regione laterocervicale sinistra per azione di afferramento del collo, lesioni di natura ecchimotica in zona sottomandibolare e n.3 importanti lesioni lacero-contuse al collo prodotte da un'arma da punta e da taglio che verranno di seguito specificate.

Risultano, inoltre, presenti tre minime lesioni alle mani della vittima, lesioni di natura ecchimotica alle spine iliache ed agli arti inferiori nonché un quadro

Via de' Vecchielli, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serena.perna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

lesivo generale alla zona vulvo-vaginale denotante la violenza sessuale subita.

Ebbene, tra quelle sopra indicate, di particolare importanza per la ricostruzione della dinamica omicidiaria risulta essere, in primis, la lesione alla guancia sinistra definita dai periti e dal Dott. Lalli come tipica espressione della minaccia e prodotta con la punta di un'arma da punta e da taglio: infatti, il Prof. Umani Ronchi specificava che <<quella alla guancia sinistra è stata la prima lesione inferta alla vittima quasi si volesse minacciare qualcuno>> .

Per lo stesso perito, a questa hanno fatto seguito le due lesioni di natura escoriata alla base del collo tanto da sostenere che <<... sembrerebbe quasi che c'è stata una sorta di escalation nella azione di questa azione violenta che potrebbe essere stata preceduta da una serie di minacce fino a progressivamente arrivare poi a tutta quella serie di manovre successive che hanno portato alla morte>> (si confronti pag. 20 trascr.ud.inc.prob.19/4/08).

Ugualmente importanti sono apparse le molteplici lesioni agli orifizi aerei ascritte, invece, ad un meccanismo di tipo asfittico compatibile con l'utilizzo di una mano nuda, quindi ad un meccanismo di tipo compressivo che, secondo i periti ed i consulenti del P.M. stanno ad indicare la volontà di soffocare la vittima (si confronti al riguardo pag. 51 trascr.ud.dib.4/4/09 Prof. Liviero, pag.11 trascr.ud.dib.18/4/09 Prof. Bacci nonché pag.16-18 trascr.ud.19/4/08 periti).

Da ascrivere, invece, ad un tentativo di afferramento violento ovvero ad un meccanismo di strozzamento

Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759
vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 • (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

sono, senza alcun dubbio, le lesioni di natura ecchimotica nella zona sottomandibolare: la forma digitata e rotondeggiante è, secondo concorde giudizio, espressione di afferramento da parte di una mano.

Singolare risulta, ancora una volta, la ricostruzione offerta dal Prof. Francesco Introna che, disattendendo quella degli altri medici-legali, riconduce le lesioni al naso ed alla bocca come prodotte dall'aggressore al fine di tacitare la vittima e quelle ecchimotiche nella zona sottomandibolare al tentativo di estendere indietro il collo della stessa.

Esaminate, quindi, le c.d. lesioni minori, oggetto di attenta valutazione, in speciale modo alla luce dell'esame di compatibilità del coltello (rep.36) oggetto di sequestro, sono state le 3 lesioni da arma da punta e da taglio monotagliante prodotte al collo della vittima.

Nello specifico n.1 lesione di 8 cm di lunghezza con tramite di 8 cm rilevata sul lato sinistro del collo che, come sopra detto, unitamente alla componente asfittica ha determinato la morte di Meredith Kercher; n.1 lesione posta immediatamente sotto la precedente di 1,4 cm di lunghezza e tramite di 2 cm, che va a confluire nel tramite della lesione principale; ed infine n. 1 lesione lato destro del collo di 1,5 cm di lunghezza con tramite di 4 cm.

Ebbene, prima di analizzare la compatibilità di tali lesioni con il coltello (rep.36), di particolare significato per comprendere il contesto in cui si è realizzata l'efferata aggressione risulta essere, infine, l'assenza di lesioni da difesa sulle mani della vittima: ed infatti, la presenza di sole 3

Via de' Vecchielli, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

- . minime lesioni (una al palmo, una al I dito della mano destra e la terza alla I falange del II dito della mano sinistra) hanno portato a ritenere la vittima nell'impossibilità di difendersi tanto da non potersi considerare tali lesioni la tipica manifestazione delle <<lesioni da difesa>>.

E' di tutta evidenza che se di difesa vera e propria si doveva parlare sarebbe stato evidente un insieme di lesioni da difesa molto più importante ovvero la presenza di lesioni ben più gravi alle mani della vittima nonché, come evidenziato dal Prof. Norelli, la presenza di lesioni agli avambracci della vittima tipica espressione di chi, per difendersi dalla lama di un coltello, alza le braccia per proteggere la propria persona.

L'importante quadro lesivo descritto e la contestuale assenza di lesioni c.d. da difesa, tanto da far pensare che la vittima fosse trattenuta, hanno portato, quindi, i consulenti ed i periti a pronunciarsi sulla ipotizzabile presenza di uno o più aggressori.

Al riguardo il Prof. Norelli, valutando il quadro lesivo nella sua globalità, ascrive l'assenza di lesioni tipiche di un soggetto che tenta di divincolarsi e la contestuale presenza di lesioni da aggressione, così diversificate ma allo stesso tempo reiterate nel tempo, alla presenza di più aggressori ed all'impossibilità della vittima di liberarsi: <<Non c'è una ripetitività specifica dell'azione perché questo è un elemento importante, se un soggetto compie un'azione lesiva è portato a reiterare l'azione lesiva in termini qualitativamente analoghi. In questo caso ci sono più azioni lesive reiterate in modo ciascuna,

Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

diciamo ciascuna reiterata nel tempo. Cioè tutto questo fa pensare che primo una sola persona non sia stata in condizione di attuare tutte le azioni lesive che si sono verificate nella fattispecie, che il soggetto non avesse la possibilità, quanto meno completa, di liberarsi da queste azioni lesive perchè quantomeno in alcune fasi delle stesse azioni, era costretta e che alle azioni lesive abbiano collaborato quindi più persone.>> (si confronti pag.36 trascr.ud.dib.5/6/09).

Dello stesso avviso la Prof. Liviero che addirittura esclude la presenza di un solo aggressore per la sussistenza di una lesività polidistrettuale: <<Appare difficilmente sostenibile che questo quadro lesivo così importante sia stato prodotto da un'unica persona>> (si confronti pag.73 trascr.ud.dib.4/4/09) ed ancora sulla posizione delle lesioni e sulla presenza di un solo aggressore <<Allora a mio avviso sarebbero state rappresentate esclusivamente da un lato del collo. . . >> (si confronti pag.75 trascr.ud.sopra indicata).

Ancora, nello stesso senso il perito Dott. Cingolani che, dopo aver fatto riferimento ad un ipotetico "comportamento obbligato o minacciato della vittima" per giustificare l'assenza di lesioni da difesa, alla specifica domanda circa la compatibilità tra la molteplicità e diversità di lesioni con la presenza di più persone rispondeva <<Compatibile con la presenza di più persone, si certo>> (si confronti pag. 128 trascr.ud.dib.19/9/09).

* * * * *

Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759
vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 • (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

In questo quadro lesivo così complesso ed in relazione al reato di violenza sessuale, elemento oramai pacifico per l'accusa e per le difese, risulta opportuno ricordare, per mera completezza espositiva, le lesioni presenti all'interno nella zona vulvo-vaginale.

In sede di esame autoptico il Dott. Lalli coadiuvato dal ginecologo Dott. Epicoco, riscontrava la presenza di ecchimosi di colore violaceo sulla faccia interna delle piccole labbra evidenziando, inoltre, piccole ecchimosi nella zona anale.

Ebbene appare subito opportuno chiarire, come peraltro esaustivamente fatto in corso di istruttoria dibattimentale, che tali macchie violacee posizionate ad ore 7 ed ore 9 del vestibolo vulvare di forma rotondeggiante e di piccolissime dimensioni non debbono essere considerate né macchie ipostatiche né manifestazione di flogosi.

Infatti, come ben chiarito dal ginecologo Prof. Mauro Marchionni all'udienza del 4/4/09, le ecchimosi rilevate non possono essere confuse con macchie ipostatiche stante la loro posizione in una zona non declive dell'area vestibolare e la colorazione eccessivamente violacea. Ugualmente non possono essere considerate manifestazione di flogosi o infiammazione in quanto avrebbero caratterizzato l'intera area vulvare non presentando una forma rotondeggiante e limitata ad alcuni punti precisi ossia <<. . . non sarebbe stata a chiazze>> (si confronti pag. 30 trascrizioni ud.dib.4/4/09 Prof. Marchionni).

E' di tutta evidenza, quindi, che tali ecchimosi, verosimilmente prodotte da digitazione per la particolare forma rotondeggiante, sono state determinate contro la volontà della vittima.

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

La sussistenza di un rapporto sessuale non consenziente trova, infine, conferma nella presenza di lesioni agli arti inferiori, in particolare dalla presenza di ecchimosi in precisa corrispondenza delle spine iliache nonché da un'area ecchimotica alla coscia sinistra.

* * * * *

Oggetto di attenta e discussa valutazione medico-legale, come sopra detto, è stata la compatibilità del coltello (rep.36) con le 3 importanti ferite lacero-contuse prodotte al collo della vittima.

Al riguardo e preliminarmente, risulta opportuno ricordare l'unanime opinione di tutti i periti e dei consulenti tecnici circa l'assoluta incompatibilità tra l'arma da punta e da taglio oggetto di sequestro (la cui lunghezza totale misura circa cm 32, di cui 17,5 cm di lama) e la lesione posta sul lato destro del collo.

Oggetto, viceversa, di acceso dibattito la compatibilità dello stesso coltello con le due ferite inferte sul lato sinistro del collo, in considerazione della presenza di un tramite più corto della lama del coltello medesimo: ferita lacero-contusa di cm 8 di lunghezza con tramite di cm 8 e ferita lacero contusa, posta immediatamente sotto la maggiore, di cm 1,5 di lunghezza con tramite di cm 2 che va a confluire nel tramite della ferita maggiore.

Al riguardo, unanime giudizio circa la presenza di un soluzione di continuo tra le due lesioni tanto da determinare gli stessi medici-legali a ritenere che, senza dubbio, siano state prodotte dalla medesima arma

Via de' Vecchielli, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

e che la ferita sottostante si sia verificata dalla sola penetrazione della punta nella cute.

Per quanto attiene, invece, alla ferita maggiore tutti i medici-legali, ad eccezione dei due consulenti delle difese Prof. Introna e Prof. Torre, addivengono ad un giudizio di compatibilità della lesione maggiore con il coltello (rep.36), rilevato che non necessariamente il tramite di una ferita corrisponde alla lunghezza della lama dell'arma utilizzata.

Ed infatti, appare necessario segnalare che nel valutare le dimensioni della ferita ed in particolare la lunghezza del tramite bisogna anche considerare la particolare consistenza dei tessuti ove la ferita viene inferta e, nel caso che ci occupa, si ricorda che il collo è formato da tessuto elastico.

Il tramite di una ferita dipende, inoltre, sia dal movimento della vittima sia dai movimenti della mano dell'aggressore. Ed allora non può escludersi che lo stesso improvviso movimento da parte della vittima abbia impedito la totale penetrazione della lama nel collo della stessa.

Ed allora, in conclusione, alla luce del complesso quadro lesivo sopra descritto, appare evidente che l'azione lesiva nella sua generalità si sia, senza dubbio, protratta per più tempo e debba essere considerata come un "continuum" caratterizzato da differenti momenti lesivi. Per comprendere, pertanto, l'accaduto non si deve inquadrare l'omicidio a danno di Meredith Kercher in una dinamica omicidiaria tradizionale: non si deve, infatti, pensare ad una tipica aggressione da arma da punta e da taglio ove l'aggressore reitera colpi con la finalità di uccidere. Tale errata impostazione non troverebbe,

Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

- infatti, oggettivo riscontro e spiegazione nella molteplicità e varietà di lesioni inferte alla vittima emblematiche, viceversa, della presenza di più di un aggressore.

CIRCA LE IMPRONTE PLANTARI

Elemento di non minor rilievo per confermare la presenza degli imputati nella casa di Via della Pergola nella notte tra il 1 ed il 2 Novembre risulta essere la presenza di impronte plantari attribuite a Raffaele Sollecito ed Amanda Knox oltre alle numerose impronte di scarpa attribuite a Rudy Guede.

In tal senso e per mera chiarezza espositiva, posto che l'imputato Rudy Guede è già stato giudicato in altro procedimento in considerazione della scelta processuale effettuata, si ricorda che le impronte di scarpa lasciate per deposizione di sostanza ematica e rilevate nell'appartamento della vittima, sono state attribuite alle scarpe Nike modello Outbreak 2 misura 11 appartenenti all'imputato Rudy Guede (si confronti consulenza tecnica e testimonianza Ing. Rinaldi del 9/5/08).

Ebbene, in data 12/5/08 veniva conferito specifico incarico ai consulenti Dott. Lorenzo Rinaldi ed all'Isp. Capo Pietro Boemia al fine di esaminare, oltre ad impronte di calzature, alcune impronte plantari rilevate all'interno dell'abitazione comparandole con le impronte dei tre imputati (si ricorda che al momento del conferimento dell'incarico sopra specificato erano ancora in corso le indagini preliminari nei confronti dei tre indagati, Rudy Guede, Amanda Knox e Raffaele Sollecito).

Via de' Vecchiotti²⁵ 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759
viefabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani

Tel. (055) 294 782

Avv. Francesco Paolo Maresca

Tel. (055) 217 571 - (055) 282 337

Avv. Alberto Vanni

Tel. (055) 295 489

Avv. Serena Perna

Tel. (055) 217 571

Si trattava, in particolare, di esaminare n.1
impronta plantare, impressa per sovrapposizione di
sostanza ematica, rinvenuta sul tappetino del bagno
adiacente alla stanza della vittima nonché n.4
impronte plantari rilevate attraverso il Luminol in
sede di sopralluogo in data 18/12/07, di cui 1
rilevata nella camera di Amanda Knox (rilievo n.1 del
verbale di sopralluogo del 18/12/07), 2 rilevate nel
corridoio ove si affacciavano le camere della Knox e
della vittima (rilievo n.2 del verbale sopra
specificato), 1 rilevata nel corridoio davanti la
camera della vittima (rilievo n.7 del verbale sopra
specificato) e, conseguentemente, verificare la
compatibilità di tali impronte con i piedi dei tre
indagati.

Al riguardo e prima di analizzare in modo dettagliato
le conclusioni cui il Dott. Rinaldi e l'Isp. Capo
Boemia sono giunti, preme rilevare che l'accertamento
tecnico non incontrava, nel corso dello svolgimento,
sia per quanto attiene alle modalità di acquisizione
delle impronte plantari degli imputati (avvenuta in
carcere) sia per quanto attiene alle modalità di
svolgimento dell'accertamento medesimo, alcuna
contestazione da parte delle difese.

Ed allora le molteplici doglianze mostrate nell'atto
di impugnazione proposto dalla difesa Sollecito in
merito allo studio del piede di Raffaele Sollecito,
alle modalità di acquisizione dell'impronta, e
soprattutto al differente uso della griglia di Robbins
risultano prive di rilievo.

Come sopra detto, il quesito riguardava la
comparazione tra le impronte plantari assunte agli
indagati con le impronte plantari rilevate

Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210 759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

nell'abitazione della vittima in modo da poterne accertare l'eventuale compatibilità ed il consequenziale giudizio di identità.

Ebbene, partendo dall'analisi dell'impronta impressa per deposizione di sostanza ematica sul tappetino del bagno e raffigurante un piede scalzo destro, i consulenti rilevavano come ben visibili, e, pertanto, oggetto di analisi comparativa, l'alluce, il metatarso ed una porzione dell'arco plantare.

Il giudizio espresso su tale impronta, ritenuta "non utile per confronti positivi ma utile per confronti negativi", è risultato essere di compatibilità e conseguente probabile identità con il piede di Raffaele Sollecito escludendosi, secondo il giudizio di utilità per i confronti negativi, il piede di Rudy Guede. Ed infatti, proprio le differenze dimensionali e morfologiche dei piedi dei due imputati, in particolare la forma e dimensione dell'alluce di Raffaele Sollecito di 3 cm di larghezza con un metatarso di 99 mm a differenza di quello del coimputato Rudy Guede di misure assai minori, (si confronti pag.39 testimonianza Dott. Rinaldi del 9/5/08) e la differente ampiezza dell'arco plantare hanno permesso di escludere con certezza l'attribuibilità di tale impronta a Rudy Guede.

Medesima conclusione per l'impronta di piede destro rilevata nel corridoio di fronte alla camera della vittima ed orientata verso l'uscita: i consulenti tecnici, infatti, nell'affermare la compatibilità con il piede di Sollecito hanno, ancora una volta, rilevato la misura dell'alluce di 29,8 mm di larghezza, la misura del metatarso di 99 mm di larghezza e 65 mm di lunghezza nonché la misura del tallone di 59 mm di larghezza, misure corrispondenti a

Via de' Vecchielli 7 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294 782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217 571 - (055) 282 337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295 489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217 571

• quelle del piede dell'imputato Sollecito ma, come sopra già evidenziato, assai differenti da quelle del piede di Rudy Guede (a titolo esemplificativo l'alluce di Rudy Guede risulta 7 mm più stretto, il metatarso misura 95 mm ed il tallone 52 mm) .

Viceversa e ad ulteriore conferma della presenza della Knox, il Dott. Rinaldi e l'Isp. Capo Boemia hanno concluso per la compatibilità e la probabile identità con il piede destro della medesima imputata delle impronte, anch'esse ritenute "non utili per i confronti positivi ma utili per i confronti negativi", rispettivamente rilevate nella camera di Amanda Knox e nel corridoio davanti alla camera della vittima escludendosi, ovviamente, secondo una analisi dimensionale e morfologica, i piedi degli altri imputati di gran lunga di dimensioni maggiori.

Quindi tutte le impronte sopra specificate sono risultate <<non utili per confronti positivi ma utili per i confronti negativi>> e, conseguentemente, hanno permesso di addivenire ad un giudizio di probabile identità.

Ed allora al fine di mostrare la validità del giudizio espresso, giudizio da non considerarsi meramente soggettivo da parte dei consulenti ma fondato su specifici criteri scientifici merita richiamare, ancora una volta, tale concetto di utilità: <<non utile per confronti positivi ma utile per confronti negativi>> significa che, pur non potendo arrivare ad una identità certa nei confronti positivi e quindi ad una identificazione certa, viceversa è possibile arrivare ad una esclusione certa.

Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210 759
vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294 782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217 571 - (055) 282 337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295 489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217 571

Infatti, nello studio delle impronte plantari per poter addivenire ad un giudizio di identità certa, ovvero ad una identificazione dattiloscopica di un determinato soggetto, è necessario poter apprezzare nelle impronte oggetto di esame il tracciato papillare. Viceversa, nel caso in cui questo non sia possibile, il giudizio che può essere espresso, in base a rigorose considerazioni dimensionali e ad accurate osservazioni morfologiche, è un giudizio di compatibilità e, conseguentemente, di probabile identità.

Nel nostro caso in nessuna delle impronte esaminate era possibile apprezzare le creste papillari e, pertanto, giungere ad un giudizio di identità certa.

Orbene, i consulenti tecnici del P.M. nell'esprimere comunque il giudizio di probabile identità relativamente alle impronte sopra specificate (impronta sul tappetino ed impronta nel corridoio davanti per quanto attiene al piede di Raffaele Sollecito nonché, ugualmente, impronta nella camera della Knox ed impronta nel corridoio per quanto attiene al piede della Knox) hanno tenuto conto proprio dell'assenza di tali minuzie ricercando, viceversa, gli elementi individualizzanti seguendo gli schemi scientifici in uso stanti i quali <<in assenza delle minuzie, quindi delle caratteristiche particolari, esistono assolutamente nelle impronte plantari degli elementi individualizzanti che sono appunto delle caratteristiche morfologiche, in particolare i punti che sono stati indicati ed utilizzati in questo tipo di analisi >> (si confronti pag. 161 trascrizioni ud. dib. 9/5/09) ed ancora <<ci sono assolutamente degli studi, anzi tutti gli studi di identificazione forense di impronte di piedi

Via de' Vecchielli, 1 - 50123 Firenze
Fax (055) 210 759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

• dimostrano questo, che le impronte di piedi, anche
• laddove non sia evidente il tracciato papillare, e
questo è il caso in questione, sono fortemente
individualizzabili tramite quelle caratteristiche
morfologiche indicate in questo tipo di lavoro. Posso
citare alcuni autori, in particolare la Robbins, che
ho citato prima, esistono degli autori che hanno
pubblicato su riviste scientifiche, di cui tra l'atro
io ho qui alcune duplicazioni che sono Camra
(fonetico), poi c'è Krishan, uno studioso canadese che
si chiama Robert Kennedy, il quale ha pubblicato
parecchi lavori circa l'identificazione delle
impronte plantari sulla scena del crimine facendo
riferimento esclusivamente ad impronte dove non sia
presente il tracciato papillare, come stava dicendo
lei, perchè laddove fosse presente l'identificazione
sarebbe dattiloscopica.>> (si confronti pag.162
trascrizioni sopra richiamate)

Ebbene, proprio tali premesse, differentemente da
quanto affermato nell'atto di impugnazione proposto
dalla difesa Sollecito (si confronti pag. 172 atto di
Appello) hanno consentito di addivenire al giudizio
di compatibilità determinando, in tal modo, i
consulenti e, successivamente la Corte di Assise, alla
luce delle peculiarità morfologiche evidenziate e di
cui di seguito verranno indicati i tratti rilevanti, a
basare il proprio giudizio di probabile identità.

Il giudizio di compatibilità/probabile identità
espresso, come detto da non considerarsi un giudizio
astratto e meramente teorico, si fonda proprio sulle
caratteristiche morfologiche e dimensionali
evidenziate dal confronto delle impronte utilizzando
specifici parametri e criteri scientifici. Ed infatti,
come specificato dal Dott. Rinaldi, gli elementi

Via de' Vecchielli, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

- assolutamente importanti sono: la dimensione
- dell'alluce, intesa come larghezza e lunghezza, la
- dimensione del tallone, la dimensione del metatarso e
- la lunghezza del piede (si confronti testimonianza
- Isp. Rinaldi del 9/5/08).

Ed allora proprio l'Isp. Capo Pietro Boemia, sulle cui competenze tecniche è dato difficile dubitare posta la sua esperienza (svolge attività di dattiloscopista dal 1979), nell'evidenziare ulteriori elementi dimensionali del piede di Sollecito ha misurato la distanza tra la gobbe presenti tra il I ed il II dito rilevando, precisamente, una misura di 8 mm corrispondente a quelle rilevate su tutte e due le impronte a confronto. La misura tra le stesse gobbe del piede di Guede risulta, viceversa, di 12 mm e, pertanto, assai più lunga e non confondibile. Sul punto in merito alla misurazione effettuata tra la gobba dell'alluce e quella del II dito a specifica domanda della difesa Sollecito l'Isp. Capo Boemia rispondeva: <<Misura all'incirca 8 mm per tutte e due le impronte a confronto, mentre invece ho fatto anche quelle con Guede, sono di 12 mm di differenza.>> (si confronti pag.206 trascrizioni ud.dib.9/5/09)

Appare di tutta evidenza, pertanto, l'impossibilità di attribuire a Rudy Guede, come rappresentato dalla difesa Sollecito, tutte le impronte plantari presenti nella casa ed in particolare di quella sul tappetino del bagno risultando una evidente forzatura.

* * * * *

Ed allora la Corte di Assise, alla luce della dettagliata ricostruzione offerta dai Dott. Rinaldi e Isp. Capo Boemia, nel valutare le riflessioni offerte

Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze
Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

Studio Legale

Avv. Vieri Enrico Fabiani
Tel. (055) 294782

Avv. Francesco Paolo Maresca
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

Avv. Alberto Vanni
Tel. (055) 295489

Avv. Serena Perna
Tel. (055) 217571

dal consulente della difesa Sollecito, Prof. Francesco Vinci, osserva come quest'ultimo abbia sostanzialmente svolto una attività di critica nei confronti dell'operato dei consulenti censurando le modalità di acquisizione delle impronte e le modalità di studio delle stesse.

Nessun giudizio critico, viceversa, veniva rappresentato dalla difesa Knox nell'atto di impugnazione proposto: non risulta, infatti, alcuna osservazione sulla ricostruzione offerta da Rinaldi e Boemia e sulla attribuzione delle impronte sopra specificate all'imputata Knox.

Anzi, posto che le uniche doglianze in merito risultano essere relative esclusivamente ad un corretto impiego della tecnica del Luminol ed alle relative conclusioni, ne consegue che la stessa difesa Knox abbia ritenuto attendibile l'attribuzione di tali impronte alla medesima imputata.

Firenze-Perugia 5/11/10

Avv. Francesco Maresca

Avv. Serena Perna

Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com